



UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO

Provincia di Torino

REGOLAMENTO DEI SERVIZI PER IL SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA'

Allegato alla Delib. C.U. n. 4 del 4.3.2014

1. Principi e finalità

I Servizi di sostegno alla domiciliarità perseguono l'obiettivo del mantenimento della persona nel proprio ambiente naturale di vita e di relazione - anche successivamente alle dimissioni dalla struttura sanitaria, in un percorso di continuità assistenziale - favorendo il perseguimento della massima autonomia e benessere possibili, nel rispetto delle peculiarità e dignità individuali, e si collocano all'interno della gamma di interventi offerti dal Settore Servizi Socio-Assistenziali dell'Unione Nord Est Torino (NET) a sostegno di fasce di popolazione più fragili. Per questo motivo si integrano con altri servizi del Settore e dell'ASL TO4, e si attivano sulla base di una progettazione individualizzata, al fine di rispettare i bisogni di ciascuno.

I Servizi oggetto del presente Regolamento sono rivolti a tutta la popolazione e privilegiano le situazioni di non autosufficienza in cui non sia presente una adeguata rete familiare e parentale.

Pertanto il sistema integrato di servizi a sostegno della domiciliarità intende perseguire:

- la promozione e il sostegno del ruolo esercitato dalla famiglia o dal nucleo di convivenza, distinguendo le attività prestate in base ai fondamentali doveri di solidarietà tra i componenti e lo svolgimento di prestazioni riconducibili al lavoro di cura;
- la promozione e il sostegno dell'assunzione di un ruolo parafamiliare da parte di volontari attraverso la modalità dell'affidamento familiare, distinguendo tra l'esercizio di funzioni tipiche della solidarietà di vicinato e lo svolgimento di prestazioni riconducibili al lavoro di cura;
- la valorizzazione del ruolo esercitato dagli operatori di diversa qualifica in un sistema di cura che ottimizzi e promuova lo sviluppo delle risorse umane.

2. Oggetto del presente regolamento

Il presente regolamento definisce i criteri generali di erogazione dei servizi per il sostegno alla domiciliarità e di individuazione dei beneficiari, nonché i criteri di compartecipazione alla spesa.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale in vigore.

Il presente regolamento si riferisce a diverse tipologie di intervento a sostegno della domiciliarità:

- a. Servizio di Assistenza Domiciliare (art. 10 del presente Regolamento);
- b. Affidamento diurno e residenziale (art. 11 del presente Regolamento);
- c. Servizio di Telesoccorso (art. 12 del presente Regolamento).

Gli interventi economici a sostegno della domiciliarità (assegno di domiciliarità e sostegno intrafamiliare) esulano dal presente regolamento e saranno normati da apposita Deliberazione.

3. I destinatari

Sono individuati quali destinatari delle prestazioni oggetto del presente regolamento:

- a. persone dichiarate non autosufficienti dalle competenti Unità di Valutazione Multidisciplinari ed inseribili in progetti di cure domiciliari in lungo assistenza, ed in particolare:
 1. persone ultrasessantacinquenni;

2. persone, minori e adulte, affette da patologie croniche invalidanti che determinano notevoli limitazioni della loro autonomia;
 3. persone colpite da minorazioni fisiche;
 4. persone colpite da minorazioni di natura intellettiva e/o fisica anche associata a disturbi del comportamento e relazionali non prevalenti;
 5. minori con situazioni psico-sociali anomale associate a sindromi e disturbi comportamentali ed emozionali (ICD X/ICF) fatti salvi gli interventi di esclusiva competenza sanitaria;
- b. anziani con situazione di grave marginalità sociale, privi di rete familiare di supporto;
- c. giovani e adulti in condizioni di disadattamento personale e sociale di grado elevato;
- d. nuclei familiari all'interno dei quali vi sia la presenza di minori, per i quali l'intervento del Servizio sia parte di un progetto di tutela.

4. Accesso al servizio

Può beneficiare dei servizi descritti nel presente regolamento ogni persona o nucleo familiare che sia residente nell'ambito territoriale dei Comuni di Leini, San Benigno Canavese, Settimo Torinese e Volpiano. La domanda può essere presentata dall'interessato, nonché da un familiare (anche non convivente), tutore, curatore e amministratore di sostegno. Si può presentare domanda direttamente ai servizi competenti, che avranno il compito di valutare i bisogni della persona e di orientarla verso il progetto ritenuto più adeguato alle sue esigenze, tenuto conto delle risorse a disposizione.

Al fine della strutturazione di un progetto di sostegno verranno valutate in correlazione tra loro le diverse dipendenze (fisiche, psichiche, relazionali, economiche e ambientali), che andranno a definire l'ordine di priorità per l'attivazione degli interventi.

Ogni situazione, dopo una valutazione tecnico-professionale di appropriatezza e congruità progettuale, andrà inserita in una graduatoria per individuare le priorità. Il punteggio per l'eventuale inserimento in graduatoria verrà definito attraverso l'utilizzo di una idonea scheda valutativa.

È condizione indispensabile per l'erogazione dei servizi l'accettazione – da parte del destinatario e/o di chi ha titolo a rappresentarlo in tutto o in parte (familiare, tutore, curatore e amministratore di sostegno) – del progetto domiciliare proposto dagli operatori di riferimento. Tale accettazione comprende l'impegno dell'interessato a farsi carico della quota di costo della prestazione posta a suo diretto onere. Questi, inoltre, qualora non ancora riconosciuto invalido civile, è tenuto a presentare domanda per ottenere tale riconoscimento e le conseguenti eventuali provvidenze concesse dallo Stato a titolo di minorazione.

5. Durata e Verifiche

La durata dell'intervento viene stabilita all'interno del progetto individuale, così come i modi ed i tempi del monitoraggio e della verifica in itinere. Qualora dovessero verificarsi modifiche sostanziali nella situazione clinica o sociale, si procede ad una pronta revisione.

In ogni caso eventuali modifiche progettuali e/o nelle modalità di attuazione dell'intervento dovranno sempre essere preventivamente comunicate agli operatori di riferimento.

6. Criteri per la determinazione della contribuzione a carico dell'utenza

Ai fini di una applicazione di criteri uniformi di valutazione della situazione economica, rilevante per l'individuazione dei criteri di compartecipazione ai costi dei servizi oggetto del presente regolamento da parte delle persone in condizioni di non autosufficienza, si rimanda ad apposita deliberazione della Giunta dell'Unione.

7. Diritti dei cittadini richiedenti

A tutela dei diritti delle persone, è data la possibilità al richiedente di ricorrere, in caso di diniego alla richiesta dei servizi descritti nel presente Regolamento, alla Direzione dell'Ente, entro trenta giorni dalla comunicazione scritta che deve essere obbligatoriamente trasmessa all'interessato. La Direzione provvederà a fornire risposta scritta entro i termini previsti dalle leggi vigenti e dai Regolamenti dell'Ente.

Una ulteriore tutela dei diritti delle persone è rappresentata dalla possibilità di formulare osservazioni e suggerimenti o di sporgere reclamo a seguito di eventuale disservizio, atto o comportamento che abbiano limitato la fruibilità del servizio. L'osservazione ed il reclamo servono, infatti, al miglioramento continuo dei servizi dell'Unione NET e sono il segno dell'interesse per l'attività e per i servizi offerti.

L'operatore che accoglie le istanze le trasmetterà ai responsabili dei servizi interessati che provvederanno ad esaminarle e ad effettuare le opportune verifiche.

Qualora vengano accertate le irregolarità o i pregiudizi lamentati, il responsabile provvederà ad adottare gli opportuni provvedimenti di correzione e/o a fornire risposta scritta, entro 30 giorni, alla persona che ha inoltrato un reclamo scritto. Se le osservazioni sono presentate oralmente, l'Ente fornisce una risposta immediata, se non necessita di verifiche e/o di accertamenti.

Tutta la documentazione viene trattata ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

8. Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. n. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., sarà tenuta a disposizione del pubblico presso le sedi dell'Ente perché se ne possa prendere visione in ogni momento.

9. Entrata in vigore

Il presente regolamento emanato ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i, entra in vigore dall'esecutività della deliberazione di approvazione.

10. IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

10.1 Caratteristiche e modalità di erogazione del servizio

Il Servizio di Assistenza Domiciliare (di seguito denominato SAD) è svolto da personale specializzato e risponde agli obiettivi specifici definiti all'interno di un progetto formulato nei confronti di ogni singola situazione.

Gli operatori, nell'attuazione dei loro interventi dovranno porre particolare attenzione a fornire prestazioni che siano rispettose della capacità di autodeterminazione e che siano di aiuto e non di sostituzione alle attività che la persona è in grado di compiere in modo autonomo, ponendosi piuttosto in atteggiamento di costante stimolo al mantenimento o potenziamento delle capacità residue.

Il Servizio si configura come un supporto alle persone o alle famiglie che si realizza attraverso cure e sostegni nella gestione della vita quotidiana. L'operatore svolge un ruolo concreto nella realizzazione del Piano di Assistenza Individualizzato (P.A.I.), e attraverso le proprie competenze specifiche persegue gli obiettivi individuati nel progetto.

Il Servizio si esplica attraverso le seguenti attività:

- ✓ *cura della persona*
- ✓ *accompagnamenti*
- ✓ *igiene ambientale*
- ✓ *spesa e disbrigo pratiche*
- ✓ *promozione di attività volte a favorire la socializzazione e la partecipazione*

Il progetto viene elaborato con il coinvolgimento dell'interessato, della sua famiglia, dell'assistente sociale di riferimento e di altri soggetti eventualmente coinvolti nella presa in carico. Per questo motivo il Servizio non contempla interventi di mera igiene ambientale se non ricompresi in progetti di sostegno più ampi.

Il servizio può essere erogato in forma diretta, attraverso personale dipendente dell'Ente, o in forma indiretta, attraverso servizi gestiti da terzi.

10.2 Modalità di presa in carico

L'interessato presenta una richiesta scritta di accesso al servizio, con allegata l'eventuale documentazione che ritiene necessario produrre.

Successivamente l'assistente sociale di riferimento, o l'Unità di Valutazione Multidisciplinare di riferimento, elaborerà con la persona ed i suoi familiari un progetto di intervento, come riportato nei punti precedenti. Sarà posto l'accento sulla sostenibilità del progetto individuale ed il coinvolgimento della rete formale e informale presente.

Nel caso in cui la persona o il nucleo siano seguiti anche da altri servizi dovrà essere concordata modalità di intervento in base alle diverse competenze.

La valutazione e l'elaborazione del progetto verranno comunicate in forma scritta agli interessati e determinano l'inserimento in lista di attesa, quando necessario.

Nel momento in cui vi sia la disponibilità del Servizio all'attivazione dell'intervento la persona verrà contattata direttamente dall'assistente sociale per concordare le modalità di avvio del Servizio, la presentazione dello stesso e degli operatori coinvolti, nonché per la stipula del contratto di attivazione.

Nella comunicazione di avvio del servizio verranno date indicazioni circa l'eventuale compartecipazione.

Qualora il Servizio non fosse in grado di garantire l'intervento previsto, dovrà darne tempestiva comunicazione all'utente. Si dovranno comunque garantire interventi essenziali quali: igiene personale, preparazione pasti, ecc. in particolare alle persone che vivono sole e non hanno reti parentali o amicali di supporto.

11. AFFIDAMENTI RESIDENZIALI E DIURNI IN FAVORE DI PERSONE PARZIALMENTE O DEL TUTTO PRIVE DI AUTONOMIA

11.1 Caratteristiche

L'affido residenziale è una forma di accoglienza presso il proprio domicilio da parte di famiglie o singoli, nei confronti di persone in difficoltà, che non trovano risposte presso il proprio nucleo di riferimento. Tale esperienza valorizza la disponibilità del contesto sociale, attraverso la messa a disposizione di risorse concrete e materiali come l'abitazione ed il mantenimento e, non da ultimo, l'attenzione al sostegno relazionale e affettivo.

L'affido diurno si connota, invece, come un intervento rivolto a persone in condizioni di parziale o totale non autosufficienza che, pur continuando a vivere nel proprio domicilio, necessitano di appoggio costante (alternativo o integrativo di altri interventi di natura socio-sanitaria).

Tali interventi si inseriscono all'interno di un progetto complessivo di sostegno alla persona interessata e al suo nucleo familiare di riferimento. Il progetto elaborato con gli operatori di riferimento viene valutato dalle Unità Valutative Multidisciplinari competenti.

L'affidamento si propone di creare le condizioni per il soddisfacimento dei bisogni primari e relazionali delle persone, attivandone le capacità residue e potenziali, attraverso l'instaurarsi di una relazione positiva tra affidatario e affidato e di un contesto di stimoli finalizzati a ridurre l'isolamento.

Per quanto concerne i minori d'età si rimanda al "Regolamento istituto dell'affidamento familiare", D.C.U. n. 7 del 5 marzo 2013.

11.2 Gli affidatari

Il servizio si basa sulla disponibilità di famiglie, singoli o gruppi para-familiari, riconosciuti idonei ad assumere l'impegno di rispondere alle esigenze dei soggetti loro affidati, e viene a configurarsi come una assunzione di responsabilità che comprenda la totalità dei bisogni della persona. In quest'ottica l'affidatario non solo si occupa materialmente della persona a lui affidata ma la inserisce in un sistema affettivo e relazionale che integra quello già esistente.

Gli affidamenti familiari possono essere realizzati da:

- Famiglie con o senza figli;
- Persone singole;
- Famiglia Comunità: con tale espressione si intende una comunità gestita da una famiglia o da una coppia, di adulti residenti e conviventi, riconosciuti idonei all'affidamento. I due adulti potrebbero essere anche fratelli o comunque non legati da vincoli di coppia comunemente intesa, stanti i requisiti di adeguatezza morale ed educativa.

Gli aspiranti affidatari devono essere ritenuti idonei dagli operatori di riferimento circa la loro capacità di accettazione delle problematiche espresse da ogni singolo individuo e delle specificità di ogni singola situazione.

Si tratta di un intervento offerto da singoli e famiglie non necessariamente in possesso di titoli professionali specifici, disponibili all'accoglienza e a mettere a disposizione le proprie competenze educative e accuditive.

In ogni caso requisiti vincolanti sono:

- possesso di regolare permesso di soggiorno per i cittadini stranieri;
- assenza di pendenze con l'autorità giudiziaria;
- maggiore età;
- assenza di situazioni di marcato disagio sociale.

11.3 Obblighi e diritti degli affidatari

Gli affidatari si impegnano a provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione della persona in affidamento, rispettandone le idee religiose e l'impostazione di vita.

Si impegnano inoltre a realizzare quanto previsto dal progetto condiviso con il Servizio proponente e l'interessato, o il suo tutore/amministratore di sostegno.

Gli affidatari devono mantenere rapporti costanti con gli operatori dei servizi territoriali referenti per il progetto, informandoli di ogni difficoltà, di eventuali problemi di salute dell'interessato e fornendo tutte le notizie utili a concordare le scelte da praticare per la buona riuscita dell'affidamento.

Gli affidatari sono tenuti in caso di emergenza sanitaria ad attuare tutte le forme di tutela della persona previste dalla normativa in vigore.

Inoltre, sempre in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente, sono obbligati a segnalare alle autorità competenti ogni atto che si possa configurare come reato nei confronti della persona a loro affidata.

Agli affidatari è riconosciuto un rimborso economico, come definito da apposita deliberazione di Giunta dell'Unione NET, nonché, la copertura assicurativa per tale attività e il supporto psico-sociale da parte dell'équipe di riferimento.

Proprio perché l'affidamento non si configura come un impiego retribuito, il contributo di affido assume il valore di "rimborso spese" e non è strettamente correlato all'impegno orario messo a disposizione, ma è legato alla realizzazione del progetto concordato.

11.4 Tipologia e durata

L'affidamento può assumere una forma **residenziale** o **diurna**, a seconda del progetto individualizzato elaborato con i servizi.

L'affidamento può essere reso solo da terzi e non da parenti entro il IV grado dell'interessato, salvo valutazione di eccezionalità da parte del Servizio Sociale.

L'affido **diurno**: è un intervento di supporto all'interessato e/o alla sua famiglia in alcuni momenti della giornata o della settimana.

Caratteristiche peculiari dell'affido diurno sono:

- la vicinanza territoriale: occorre mantenere la persona nel proprio ambito di vita e di relazioni sociali;
- la regolarità: deve prevedere tempi e luoghi stabiliti ed organizzati durante la settimana;
- la continuità: deve consistere in un intervento che si protrae per un tempo significativo;
- l'affiancamento al care giver principale: l'intervento si inserisce in un sistema complessivo di sostegno alla domiciliarità.

L'affidamento familiare diurno può assumere una valenza educativa, accuditiva o di sollievo. Si può attuare ospitando durante il giorno al domicilio dell'affidatario la persona, oppure è l'affidatario che si reca presso il domicilio dell'interessato o, ancora, l'affidatario può accompagnare la persona a fruire di risorse esterne.

Ad ogni affidatario non può essere affidata più di una persona. È possibile la valutazione di eventuali eccezioni, legate a casi di coniugi, strette parentele, convivenze, particolari condizioni di vicinato, nonché situazioni specifiche in aree territoriali. L'attività volontaria dell'affidatario può essere integrata dall'intervento domiciliare effettuato dall'assistente familiare o da altra figura professionale secondo quanto previsto dal progetto individuale.

L'affido **residenziale** è una forma di accoglienza che prevede che l'interessato si trasferisca presso l'abitazione dell'affidatario, che lo ospiterà come se fosse un familiare, garantendo vitto, alloggio e cure adeguate. Si tratta quindi di un intervento connotato dalla continuità delle cure, attivabile in situazioni di maggiore necessità assistenziale, evitando così il ricorso all'istituzionalizzazione o allontanando il rischio di percorsi marginali.

L'affido viene richiesto in forma scritta dall'interessato, tutore, curatore o amministratore di sostegno e, in seguito alla valutazione positiva dell'Unità Multidisciplinare di riferimento, viene attivato con il consenso scritto dell'interessato, o nei casi in cui la persona non sia in grado di esprimerlo, con il consenso formale del tutore, curatore o amministratore di sostegno. Perfeziona la documentazione richiesta per l'attivazione dell'intervento l'impegno scritto dell'affidatario.

Dovrà essere attuato un costante monitoraggio della situazione per verificare che il progetto previsto continui a rispondere ai bisogni che emergono e che possono anche presentare una significativa evoluzione della situazione.

11.5 Modalità di selezione e reperimento risorse

Famiglie o singoli possono presentare la propria disponibilità al Servizio Sociale del territorio di riferimento, a seguito della quale verrà svolta una valutazione da parte degli operatori di riferimento.

È possibile che la disponibilità all'affidamento emerga all'interno della rete sociale della persona interessata, anche in questo caso verrà effettuata una valutazione sociale preliminare all'attivazione dell'intervento.

11.6 Decadenza e/o revoca dell'affidamento

La violazione degli obblighi derivanti all'affidatario dal presente testo nonché l'inosservanza di quanto previsto dall'atto di impegno dallo stesso sottoscritto, comportano in caso di particolare gravità la decadenza dall'incarico, fatte salve eventuali ulteriori conseguenze che da tale comportamento dovessero derivare.

La revoca dell'affidamento è disposta dalle Commissioni Multidisciplinari di riferimento o dal Responsabile di Area, su proposta degli operatori di riferimento, nel caso in cui:

- non sussistano più i presupposti o vengano meno nell'affidato i requisiti per il proseguimento dell'erogazione del servizio;
- il soggetto affidato desideri rinunciare al servizio;
- si verifichi il mancato raggiungimento degli obiettivi pre-individuati nel piano di intervento individualizzato.

La decadenza o la revoca dell'incarico di affidatario decorre, salvo diverso termine eventualmente indicato espressamente e in forma scritta, dal momento della comunicazione stessa all'interessato.

In caso di revoca o di decadenza nulla è dovuto ad alcun titolo all'affidatario, tranne l'eventuale rimborso di importo commisurato all'effettivo svolgimento dell'affido e per il periodo di tempo di reale servizio.

Qualora per gravi motivi venisse meno la disponibilità all'affidamento, gli affidatari si impegnano a proseguire nell'ospitalità per il tempo necessario al Servizio Sociale per reperire una soluzione alternativa.

12. IL TELESOCORSO

12.1 Caratteristiche

Il telesoccorso si connota come un intervento rivolto ad anziani o disabili in condizioni di parziale o totale non autosufficienza che, pur continuando a vivere nel proprio domicilio, necessitano di un controllo costante (alternativo o integrativo di altri interventi di natura socio-sanitaria).

Si tratta di un servizio attivato, mediante l'apparecchio telefonico, dalla persona interessata. Si può utilizzare nel caso di emergenze sanitarie o necessità di pronto intervento da parte di altre Agenzie.

Tale intervento si inserisce all'interno di un progetto complessivo di sostegno alla persona interessata e al suo nucleo familiare di riferimento. Il progetto viene elaborato con gli operatori di riferimento.

12.2 Tipologia e durata

Il telesoccorso viene richiesto in forma scritta dall'interessato, tutore, curatore o amministratore di sostegno e, in seguito alla valutazione positiva della Commissione Multidisciplinare di riferimento o degli operatori referenti, viene attivato con il consenso scritto dell'interessato, o nei casi in cui la persona non sia in grado di esprimerlo, con il consenso formale del tutore, curatore o amministratore di sostegno.

Eventuali modifiche progettuali e/o nelle modalità di attuazione dell'intervento dovranno essere preventivamente concordate con gli operatori di riferimento.

Il servizio ha una durata definita all'interno del progetto; pertanto dovrà essere attuato un costante monitoraggio della situazione per verificare che il progetto previsto continui a rispondere ai bisogni che emergono e che possono anche presentare una significativa evoluzione della situazione.